



RICCARDO COPPINI
NOTAIO

ALLEGATO "B" AL NUMERO 78811/34364 REPERTORIO =====

===== **STATUTO** =====

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI SIENA ORGANIZZAZIONE

===== **DI VOLONTARIATO** =====

ART. 1 DENOMINAZIONE =====

È costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche l'"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI SIENA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (Ente del Terzo Settore) di seguito, in forma abbreviata, "A.V.O. SIENA ODV" o semplicemente "Associazione".
L'A.V.O. SIENA ODV, con ininterrotta attività dal 31-05-1980, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del Codice Civile, con rogito del Notaio A. Miraldi di Poggibonsi n. 1003, registrato a Poggibonsi il 11-06-1980 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di "Organizzazione Di Volontariato".

ART. 2 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE =====

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 3 SEDE LEGALE =====

L'A.V.O. SIENA ODV ha sede legale nel Comune di Siena.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.
Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 4 SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ =====

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, specificate alle lettere a, d, i, r, u, v, w del suddetto articolo e in particolare:

a. opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario; il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei

ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente. È

una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge le sue attività =====

b. sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici; =====

c. promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O. SIENA ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all'A.V.O. le loro peculiari risorse. =====

d. partecipa come parte integrante attiva e propositiva nei vari Comitati delle strutture sanitarie, per contribuire e portare la voce ed i bisogni degli ammalati. =====

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. =====

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

L'A.V.O. SIENA ODV è associata all'AVO Regionale Toscana e alla Federavo delle quali ne condivide i principi ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In particolare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali e nazionali. =====

ART. 5 ASSOCIATI =====

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. =====

L'associazione è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenni, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore delle persone. =====

Ai volontari è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che li metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione. =====

I Soci che pagano la quota sociale annuale, ma non prestano attività di volontariato e rispettano gli obblighi e i requisiti previsti dal presente Statuto, sono denominati soci non attivi, con pari diritti e doveri dei soci attivi (volonta-

ri). =====

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e anche gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché non superino il 50% del numero delle ODV, che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: =====

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; =====

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; =====

- la dichiarazione di conoscere e accettare i protocolli di intesa firmati dall'associazione con gli organi direttivi degli enti e istituzioni sanitari e/o pubblici e privati in cui operano. =====

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati entro 30 giorni =====

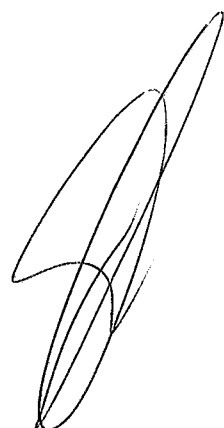
Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. ==

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. =====

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO =====

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. =====

Può essere escluso dall'associazione, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi: mancato versamento delle quote associative per due annualità alle rispettive scadenze; quando assuma comportamenti o iniziative



in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome; irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. = L'associato può sempre recedere dall'associazione. =====

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. =====

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. =====

Ai soci recessi o esclusi, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del marchio, della divisa e/o di qualsiasi segno di riconoscimento e simbolo di individuazione che li possa collegare, anche in via indiretta, all'associazione, salvo diversa e motivata delibera del Consiglio Direttivo. ==

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. =====

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. =====

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. =====

Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato. =====

La sospensione, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio. =

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO =====

a. Ogni associato ha il diritto di: =====

- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto; =====
- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli Organi dell'Associazione; =====
- approvare lo Statuto e le sue modificazioni; =====
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione; =
- esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: domanda scritta da presentare al Consiglio Direttivo; =====
- essere informato su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione; =====
- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO; =====
- recedere liberamente dall'Associazione. =====

b. Ogni associato ha l'obbligo di: =====

- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo; ==

- corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea; =====

- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata; =====

- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto. =====

I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti, iscritti nel registro, in attesa che la loro ammissione a socio venga ratificata dal Consiglio Direttivo. =====

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

Sono organi dell'Associazione: =====

- Assemblea dei soci; =====

- Consiglio Direttivo; =====

- Presidente; =====

- Organo di Controllo (nei casi e con i vincoli di cui all'art. 30 CDT); =====

- Collegio dei Revisori (se nominato); =====

- Collegio dei Probiviri. =====

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

ART. 9 L'ASSEMBLEA =====

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. = Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: =====

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore); =====

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; =====

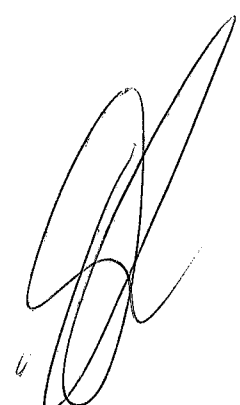
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; =====

- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo (e il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori all'importo previsto dalla normativa di volta in volta vigente); =====

- approvare impegni economici pluriennali; =====

- stabilire l'ammontare delle quote sociali a carico degli aderenti; =====

- approvare lo Statuto e le relative modifiche; =====



- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea; =====

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità ed urgenza; =====

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; =====

- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione; =====

- determinare il numero massimo di deleghe; =====

- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno. =====

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. =====

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza. =====

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. =====

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. =====

Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segreto e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre. =====

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. =====

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. =====

b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri. =====

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento, la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori. =====

Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. =====

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. =====

ART. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

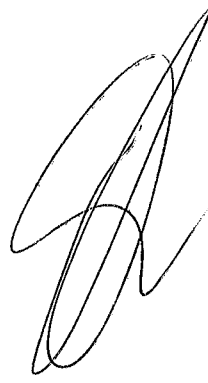
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi. =====

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. =====

È composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11; resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Nomina al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e 2 Vice-presidenti di cui uno vicario che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. =====

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti: =====

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive; =====
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea; =====
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti; =====
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e di esercizio nonché, su espressa delega dell'As-



semblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio; ===

- predisporre l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; ==
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti; =====
- nominare il Segretario ed il Tesoriere =====
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore; =====
- deliberare l'ammissione e l'esclusione di un associato; =
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione; =
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza; =====
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati; =====
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale. =====

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. =====

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. =====

Il Consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. =====

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega. =====

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza). =====

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. =====

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. =====

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne e-

rano a conoscenza. =====

ART. 11 IL PRESIDENTE =====

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti. =====

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente Vicario, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. =====

Spetta al Presidente: =====

- a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci; =====
- b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; =====
- c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo; =====
- d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; =====
- e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione; =====
- f. in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile; =====
- g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; =====
- h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e procedere agli incassi; =====
- i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione. =====

Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea. =====

ART. 12 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE =====

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

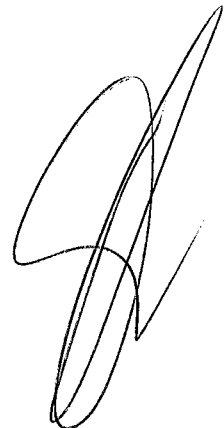
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci; =====
- provvede al disbrigo della corrispondenza; =====
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; =====
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria; =====

Il Tesoriere: =====

- predispone lo schema del bilancio preventivo e di esercizio; =====
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa; =====
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. =====

ART. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI =====

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri e nomina fra essi il Presidente. Il Collegio provvede al controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo



e di esercizio da presentare annualmente all'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni degli artt. 2403 e segg. del c.c.

Per l'assolvimento del proprio mandato i membri del Collegio dei Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. =====

I membri del Collegio dei Revisori possono essere anche esterni all'Associazione. =====

Il Collegio dei Revisori rimane in carica fino a quando sarà eventualmente sostituito dall'Organo di Controllo nominato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore. =====

ART. 14 IL COLLEGIO PROBIVIRI =====

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri e nomina fra essi il Presidente. =====

Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra soci, tra gli organi dell'Associazione, tra gli associati e gli organi associativi. = È investito, su proposta del Consiglio direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione dell'associato quali che siano le funzioni ricoperte. =====

Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario. =====

Il provvedimento emesso è inappellabile. =====

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO =====

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. =====

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. =====

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-

nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

ART. 16 REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. ==

ART. 17 NORME RIGUARDANTI LE CARICHE E GLI INCARICHI =====

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di 3 (tre anni) e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due. =====

Equalmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito dall'organo collegiale cui appartiene, tra quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa. =====

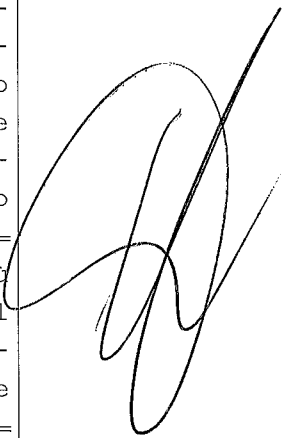
ART. 18 INCOMPATIBILITA' =====

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale. =====

Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente più incarichi all'interno dell'Associazione. =====

ART. 19 RISORSE ECONOMICHE =====

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: =====

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of Article 18.

- quote associative e contributi degli aderenti; =====

- raccolte pubbliche di fondi; =====

- contributi di privati; =====

- contributi dello Stato; =====

- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali; =====

- donazioni e lasciti testamentari; =====

- rimborsi derivanti da convenzioni; =====

- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore; ==

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo. =====

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. =====

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente. =====

ART. 20 BILANCIO DI ESERCIZIO E PATRIMONIO =====

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. =====

Il bilancio di esercizio e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. =====

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. =====

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione. =====

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. SIENA ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo =====

ART. 21 COPERTURA ASSICURATIVA =====

L'Associazione curerà per tutti i volontari la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente. =====

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato. =====

ART. 22 LIBRI ASSOCIATIVI E REGISTRI =====

L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri e registri: =====

- libro degli associati; =====
- registro dei volontari; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiiviri e dell'eventuale Organo di Controllo tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono. =====

ART. 23 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO =====

Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualificate previste. =====

Dopo la procedura di liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto. =====

ART. 24 REGOLAMENTO =====

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso. =====

ART. 25 NORME DI RINVIO =====

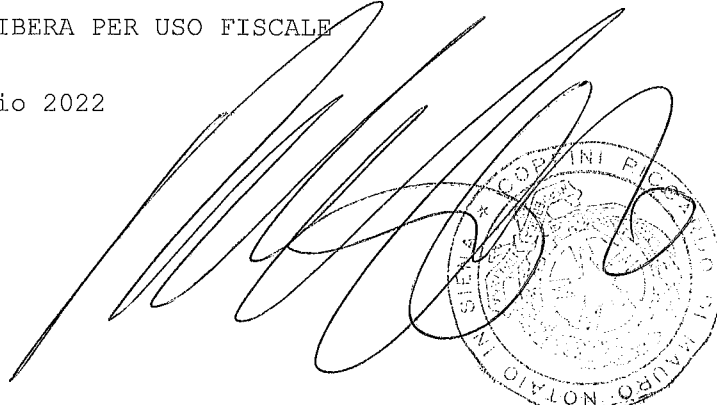
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. =====

F.to DANIELE POGGIALINI =====

" RICCARDO COPPINI Notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIÀ ALL'ASSOCIAZIONE IN CARTA LIBERA PER USO FISCALE

Siena 12 Maggio 2022

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "RICCARDO COPPINI" and "NOTAIO" around a central emblem.

